

Deliberazione n. 132/2022/VSG



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere relatore
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Stefania Gambardella	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario

nella camera di consiglio del 14 luglio 2022;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74 recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 e, in particolare, l'art.4;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 relativo agli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la deliberazione n. 21/2022/INPR del 8 febbraio 2022 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 6/2022 del 30 marzo 2022 con il quale al Consigliere Susanna Loi è stata assegnata, secondo i criteri ivi specificati, la verifica degli adempimenti connessi alla presentazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011, da parte degli amministratori degli enti locali per l'anno 2022;

VISTA la nota prot. 3315 dell'8 luglio 2022 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

VISTA l'ordinanza n. n. 9 dell'8 luglio 2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Consigliere Susanna Loi.

PREMESSO CHE

In data 10 giugno 2022 è stata trasmessa a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 dal comune di **Castiadas** (SU), interessato dalle elezioni del 12/06/2022;

La relazione è risultata:

- sottoscritta in data **9 giugno 2022**;
- munita di certificazione dell'Organo di revisione in data **9 giugno 2022**;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data **10 giugno 2022**.

L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del d. l. n. 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e, quindi, dall'art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

I termini stabiliti dal legislatore (per la redazione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) non appaiono casuali e, in funzione del principio di trasparenza, implicano, prescrivendo il rispetto dei relativi obblighi, che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini stabiliti,

in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli (n.83/2021 Sezione controllo Lazio; n.177/2021 Sezione controllo Puglia; n. 100/2022 Sezione controllo Lombardia; n. 84/2022 Sezione controllo Emilia Romagna).

Per rendere cogenti tali adempimenti, il riportato articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, al comma 6, detta specifiche misure sanzionatorie, la cui applicazione, anche alla luce del principio di diritto: *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione"* espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale (n.83/2021 Sezione controllo Lazio; n.177/2021 Sezione controllo Puglia; n. 100/2022 Sezione controllo Lombardia; n. 84/2022 Sezione controllo Emilia Romagna).

Pare opportuno evidenziare, peraltro, che, mentre relativamente all'anno 2021, l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al comma 6 del richiamato art. 4 è stata sospesa dal legislatore (cfr. art. 3-ter della l. 3 maggio 2021, n. 58 di conversione con modifica del decreto- legge 5 marzo 2021, n. 25), analoga disposizione non è stata emanata per l'anno 2022.

RILEVATO

alla luce di quanto sopra esposto che il Comune di Castiadas non ha rispettato i termini previsti dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 149/2011 per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, con conseguente effetto sui tempi dettati per gli altri adempimenti: certificazione, trasmissione alla Sezione del Controllo e, in particolare, pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'ente, avvenuta solo il 10 giugno 2022 ovvero due giorni prima della data delle elezioni.

ACCERTA

la tardiva sottoscrizione da parte del sindaco di Castiadas della relazione di fine mandato in violazione dell'art. 4 del D. Lgs. 149/2011.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Responsabile dell'Area economico finanziaria e all'Organo di revisione del Comune di Castiadas, anche ai fini dell'adozione delle misure di cui al comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. 149/2011.

Raccomanda, per il futuro, all'amministrazione comunale di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. 33/2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 luglio 2022.

IL RELATORE

Susanna Loi

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 18 luglio 2022

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus